

Proponente: 31.A
Proposta: 2018/811

del 07/09/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1374

del 07/09/2018

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, IN CORSO DI PERIODO DI PROVA, DI UNA DIPENDENTE, PER RISCONTRATA MANCANZA DI UN REQUISITO OBBLIGATORIO PREVISTO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO.

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", la persona interessata verrà indicata all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome. Il soggetto interessato sarà meglio generalizzato all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2018-2020 e i relativi allegati tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06.02.2018, si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – Parte Risorse Finanziarie 2018-2020;
- che con deliberazione di Giunta Comunale 12/04/2018 n. 60, si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, il Piano triennale delle Performance 2018-2020 e relativi allegati;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 42 del 23.04.2018 il Rendiconto della gestione per l'anno 2017 e relativi allegati;
- che con Deliberazione G.C. 22.06.2017 n. 98, è stato approvato il *"Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018. Provvedimenti Conseguenti"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 23 del 20.06.2017, successivamente integrato e parzialmente modificato (per adempimenti tecnico/giuridici, senza alcuna nuova spesa aggiuntiva) con Deliberazione G.C. 12/12/2017 I.D. n. 223, nella quale si provvedeva anche ad effettuare la *"Ricognizione sull'assenza di eccedenze, esuberi e soprannumeri"* a valere per il 2018;
- che con Deliberazione G.C. 08.05.2018 n. 88, è stato approvato il *"Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2018-2019-2020. Piani annuali 2018-2019. Provvedimenti Conseguenti"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 12 del 23.04.2018;

Richiamate altresì:

- la deliberazione del C.d.A. dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia RUIC 2 del 29.11.2017 con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale 2018-2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ed i relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 22.12.2017, con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale 2018-2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ed i relativi allegati;

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1289 di R.U.A.D. del 21.08.2018 con la quale si procedeva ad approvare il Verbale dei lavori - rassegnato in data 13.08.2018 ed in atti al n. 103554 di P.G. del 13.08.2018 - della Commissione Giudicatrice della Selezione inerente la richiesta di avviamento al Centro per l'impiego di personale per la copertura di 32 posti vacanti d'organico di "Collaboratore Servizi Scolastici" (cat. B1) a tempo indeterminato a diverso rapporto orario, da assegnare all'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia – in esecuzione di quanto disposto dai sopracitati Piani Triennali dei Fabbisogni 2017-2019 e 2018-2020 di cui alle deliberazioni G.C. 22.06.2017 n. 98 e G.C. 08.05.2018 n. 88 - da cui si rilevava, a seguito di prova selettiva l'esito di idoneità, per i 32 candidati ivi indicati nei diversi rapporti orari dagli stessi opzionati e con la quale inoltre si determinava, ai punti 6 e 7 del dispositivo, quanto segue:

“

- 6. di disporre urgentemente, con successivo apposito provvedimento, l'assunzione in servizio a tempo indeterminato in prova, a decorrere dalla riapertura del prossimo anno scolastico-educativo 2018-2019, fissata per il 27/08/2018, delle n. 30 unità già risultate idonee a seguito di prova selettiva effettuata dalla Commissione Giudicatrice e risultate altresì idonee allo svolgimento delle mansioni proprie di "Collaboratore Servizi Scolastici" a seguito di visita pre-assuntiva effettuata dal Medico competente aziendale - che hanno già rilasciato autodichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi nella Pubblica Amministrazione ed in particolare nel profilo professionale di "Collaboratore Servizi Scolastici" Categoria B, che si sta provvedendo a verificare d'ufficio presso le singole Amministrazioni detentrici delle informazioni;**
- 7. di specificare, così come già indicato in premessa, che in ogni caso tali assunzioni non verranno disposte e/o effettuate qualora, a seguito dei controlli già richiesti d'ufficio**

sulle autodichiarazioni rese, venisse riscontrato in tempo utile il non possesso da parte dei candidati, di uno o più dei requisiti obbligatori previsti per l'assunzione agli impieghi, e che invero saranno comunque subordinate ed effettuate con riserva di verifica dell'effettivo riscontro e dell'esito positivo delle dichiarazioni già rese dai candidati - circa il possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi nella Pubblica Amministrazione ed in particolare nel profilo professionale di "Collaboratore Servizi Scolastici" Categoria B - nel caso in cui non siano pervenute in tempo utile prima dell'assunzione, tutte le conferme ed i riscontri già richiesti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni interpellate per il controllo, e con riserva di completare i controlli d'ufficio al primo momento utile tenuto conto del periodo estivo.”;

Vista e richiamata la successiva Determinazione Dirigenziale n. 1301/2018 del 23.08.2018 con la quale - in attuazione di quanto disposto dai sopracitati Piani Triennali dei Fabbisogni 2017-2019 e 2018-2020 di cui alle deliberazioni G.C. 22.06.2017 n. 98 e G.C. 08.05.2018 n. 88 e come già indicato nella succitata D.D. n. 1289 di R.U.A.D. del 21.08.2018 - per tutte le motivazioni in essa contenute, si provvedeva ad assumere in servizio a tempo indeterminato, in prova, con profilo di "COLLABORATORE SERVIZI SCOLASTICI" Cat. B1, con decorrenza 27.08.2018 (data fissata per la riapertura dell'anno scolastico-educativo 2018-2019), n. 29 soggetti dichiarati idonei a prova selettiva di cui alla "Selezione inerente la richiesta di avviamento al Centro per l'impiego di personale per la copertura di 32 posti vacanti d'organico di "Collaboratore Servizi Scolastici" (cat. B1) a tempo indeterminato a vario rapporto orario, da assegnare all'"Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia", tenuto conto di quanto indicato nel Verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice approvato con Determinazione Dirigenziale D.D. n. 1289 di R.U.A.D. del 21.08.2018, dell'esito delle visite preassuntive in merito all'idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni effettuate dal Medico Competente Aziendale, nonché sulla scorta delle autodichiarazioni rese dagli stessi in merito al possesso dei requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi nella P.A. e nello specifico profilo, da riscontrare sulla base dei controlli d'ufficio già disposti verso le Pubbliche Amministrazioni detentrici delle informazioni, specificando inoltre al punto 2) del dispositivo quanto riportato in seguito:

"2. si specifica che in ogni caso tali assunzioni, per tutti i suddetti 29 candidati - disposte sulla base delle autodichiarazioni rese dagli stessi circa il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione a tempo indeterminato nel suddetto profilo :

- non verranno comunque effettuate qualora, a seguito dei controlli già richiesti d'ufficio sulle autodichiarazioni rese, venisse riscontrato in tempo utile prima dell'immissione in servizio, il non possesso da parte dei candidati, di uno o più dei requisiti obbligatori previsti per l'assunzione agli impieghi;*
- sono comunque subordinate ed effettuate con riserva di verifica dell'effettivo riscontro e dell'esito positivo delle dichiarazioni già rese dai candidati in merito al possesso dei requisiti (pena la decadenza) nel caso in cui non pervengano in tempo utile prima dell'assunzione, tutte le conferme ed i riscontri già richiesti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni interpellate per il controllo;”;*

Rilevato che nelle richieste di avviamento a selezione, inoltrate al Centro Impiego erano indicati tutti i requisiti che i soggetti da assumere con profilo di "Collaboratore Servizi Scolastici" dovevano possedere ai fini dell'assunzione, nonché la tipologia di prova che sarebbe stata effettuata ed in particolare si specificava quanto segue:

"REQUISITI RICHIESTI:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. possono essere assunti presso una P.A./ avviati dal Centro Impiego :

- i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;*
- i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.*

Gli aspiranti candidati, indifferentemente dell'uno e dell'altro sesso, devono essere anche in possesso dei seguenti ulteriori requisiti obbligatori:

- 1. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo del dipendente comunale;*

2. *Non essere escluso dall'elettorato politico attivo e non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nè essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;*
3. *Non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;*
4. ***Titolo di studio: Assolvimento dell'obbligo scolastico nel tempo vigente, ai sensi di legge (ex Scuola dell'obbligo);***
5. *Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;*
6. *Essere esente da patologie invalidanti o preclusive allo svolgimento delle mansioni di Collaboratore Servizi Scolastici.*

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua italiana....”;

Considerato:

- che tra i 29 soggetti di cui si disponeva l'assunzione con la sopraccitata D.D. n. 1301/2018 del 23/08/2018 vi era anche la Sig.ra C.G., di cui si disponeva l'assunzione a tempo indeterminato, in prova, con profilo di “Collaboratore Servizi Scolastici” Cat. B1 a tempo pieno;
- che la Sig.ra C.G. in data 01.08.2018 (successivamente rettificata dalla stessa in data 07/08/2018), aveva già reso propria autodichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'assunzione, ed in particolare aveva dichiarato, tra l'altro, di essere in possesso di *“Licenza media conseguita presso Istituto Giosuè Carducci di Ginosa (Ta)”*;
- che si è pertanto provveduto a chiedere riscontro e conferma di quanto dalla stessa autodichiarato all'Istituto Comprensivo “G.Deledda – S.G. Bosco” di Ginosa (Ta), attualmente Pubblica Amministrazione detentrici dei dati e delle informazioni relative al possesso del titolo di studio dichiarato dalla Sig.ra C.G.;
- che in data 23.08.2018 veniva pertanto sottoscritto, in esecuzione e nei termini di cui alla D.D. n. 1301/2018, Contratto Individuale di lavoro con la Sig.ra C.G. in atti al n. 107366 di P.G., con decorrenza di assunzione 27/08/2018, ove si riportavano specificatamente, tra le condizioni e clausole, anche le seguenti:
 - *“la stabilità del rapporto di lavoro è subordinata al positivo superamento del periodo di prova di cui all'art. 20 del C.C.N.L. del 21.05.2018”;*
 - *“decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui sopra; il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte; il recesso dell'Ente deve essere motivato”;*
 - ***“il rapporto di lavoro si risolve automaticamente qualora dalla documentazione acquisita non risulti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego”;***
- che alla data del 27/08/2018 la Sig.ra C.G. prendeva servizio presso una struttura educativa dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia;

Preso atto:

- che con comunicazione pervenuta in data successiva all'assunzione in servizio della candidata, ed in particolare pervenuta in data 28/08/2018 – ed acquisita agli atti di questo Comune al n. 113042 di P.G. del 07/09/2018 - l'Istituto comprensivo Statale “G. Deledda – S.G. Bosco” di Ginosa (Ta) - Pubblica Amministrazione attualmente detentrici dei dati e delle informazioni relative al possesso del titolo di studio dichiarato dalla Sig.ra C.G. - a seguito dei controlli disposti d'ufficio sulle autodichiarazioni rese - ha dichiarato che la stessa Sig.ra C.G., agli atti della Scuola *“Non risulta aver conseguito il diploma di Licenza Media presso l'allora S.M.S. “G. Carducci” di Ginosa (Ta);*
- che inoltre dalla suddetta comunicazione, che riporta nel dettaglio anche il complessivo percorso scolastico effettuato dalla Sig.ra C.G., risulta non essere posseduto neppure l'assolvimento dell'obbligo scolastico, anche in altro modo adempiuto: “assolvimento dell'obbligo scolastico” nel tempo vigente ai sensi di legge (in relazione alla data di nascita della candidata e all'obbligo scolastico vigente all'epoca, l'assolvimento dell'obbligo scolastico è adempiuto con il conseguimento della licenza di scuola media, o con otto anni di frequenza della scuola dell'obbligo);

- che pertanto, a seguito delle autodichiarazioni rese dalla Sig.ra C.G. sul possesso dei requisiti richiesti ai fini assuntivi, dei controlli effettuati d'ufficio sulle dichiarazioni rese e della documentazione pervenuta da parte delle pubbliche amministrazioni detentrici delle informazioni, è stato accertato che la Sig.ra C.G. risulta **non in possesso di uno dei requisiti obbligatori** previsti per l'assunzione a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione e nel profilo di "Collaboratore Servizi Scolastici" cat. B1 e, più specificatamente non in possesso del titolo di studio previsto per la categoria B: "assolvimento dell'obbligo scolastico" nel tempo vigente ai sensi di legge (in relazione alla data di nascita della candidata e all'obbligo scolastico vigente all'epoca, l'assolvimento dell'obbligo scolastico è adempiuto con il conseguimento della licenza di scuola media, o con otto anni di frequenza della scuola dell'obbligo);

Visto a tal proposito, anche l'art. 127 "Decadenza" del D.P.R. 10-01-1957 n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", ove si statuisce che la decadenza dal pubblico impiego incorre anche nel caso in cui venga accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti "viziati da invalidità non sanabile" (come nel caso di specie, trattandosi di accertata mancanza di requisito obbligatorio da possedere già all'atto della partecipazione alla chiamata pubblica, nonché all'atto dell'assunzione in servizio);

Per tutto quanto sopra riportato, si evidenzia l'impossibilità del "mantenimento in vita" di tale rapporto di lavoro che viene naturalmente a decadere per accertamento di vizio non sanabile, del conseguente mantenimento in servizio della Sig.ra C.G. e della prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in prova, in essere con la stessa, che si intende pertanto risolto, con effetti decorrenti dal 10/09/2018 o comunque dalla data della sua comunicazione all'interessata, per accertata mancanza, a seguito di controllo d'ufficio, di **uno dei requisiti obbligatori** previsti per l'assunzione a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione e nel profilo di "Collaboratore Servizi Scolastici" cat. B1 e, più specificatamente non in possesso del titolo di studio previsto per la categoria B: "assolvimento dell'obbligo scolastico" nel tempo vigente ai sensi di legge;

Preso atto pertanto che si debba procedere con immediatezza, a dichiarare risolto il suddetto rapporto di lavoro, specificando che l'impegno di spesa già assunto con D.D. n. 1301/2018 del 23/08/2018 per la complessiva assunzione di servizio di 29 unità lavorative con profilo di "Collaboratore Servizi Scolastici" Cat. B a diverso rapporto orario, in relazione alla cessazione dal servizio della Sig.ra C.G., disposta col presente provvedimento, deve essere conseguentemente ridotto come più avanti riportato nel dispositivo;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'"*Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia*";
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente C.C.N.L.;

Vista altresì la deliberazione della G.C. 29.09.2003 n. 18997/255 avente per oggetto "Istituzione dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia: approvazione del contratto di servizio e determinazione dei compensi e delle indennità degli amministratori", successivamente modificata ed integrata, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. **116 del 25.06.2015, per il periodo 01.07.2015-31.12.2020;**

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA

1. di prendere atto, come più dettagliatamente e per tutte le motivazioni indicate in premessa, che la dipendente Sig.ra C.G. - già assunta in servizio presso il Comune di Reggio Emilia, a tempo indeterminato in prova, con profilo di "Collaboratore Servizi Scolastici" Cat. B a tempo pieno "con riserva" di verifica, dell'effettivo riscontro d'ufficio e dell'esito positivo delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti (pena la decadenza) disposta con D.D. n. 1301/2018 del 23/08/2018 a decorrere dal 27/08/2018 - a seguito delle autodichiarazioni rese in fase pre-assuntiva sul possesso dei requisiti richiesti ai fini assuntivi, dei controlli effettuati d'ufficio sulle dichiarazioni rese e della documentazione pervenuta da parte delle P.A. detentrici delle informazioni - **risulta non in possesso di uno dei requisiti obbligatori** previsti per l'assunzione a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione e nel profilo di "Collaboratore Servizi Scolastici" cat. B1 e, più specificatamente non in possesso del titolo di studio previsto per la categoria B: "assolvimento dell'obbligo scolastico" nel tempo vigente ai sensi di legge (in relazione alla data di nascita della candidata e all'obbligo scolastico vigente all'epoca, l'assolvimento dell'obbligo scolastico è adempiuto con il conseguimento della licenza di scuola media, o con otto anni di frequenza della scuola dell'obbligo);
2. di prendere conseguentemente atto della impossibilità - ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali - di "mantenere in vita" tale rapporto di lavoro che decade naturalmente per accertamento di vizio non sanabile, di mantenere in servizio la Sig.ra C.G. per difetto di requisiti obbligatori, e di proseguire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in prova, in essere con la stessa, già stipulato e sottoscritto dalle parti con contratto individuale di lavoro P.G. n. 107366 del 23/08/2018 n. 1441 reg.contr., anche per le clausole contrattuali in esso contenute e sottoscritte;
3. di dichiarare pertanto per tutte le suddette motivazioni, meglio descritte in premessa, **la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro della Sig.ra C.G.**, con effetti decorrenti dal 10/09/2018 o comunque dalla data della sua comunicazione all'interessata, per accertata **mancanza di uno dei requisiti obbligatori** previsti per l'assunzione a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione e nel profilo di "Collaboratore Servizi Scolastici" cat. B1 e più specificatamente per mancanza del titolo di studio previsto per la categoria B: "assolvimento dell'obbligo scolastico" nel tempo vigente ai sensi di legge - visto anche quanto disposto a tal proposito, dall'art. 127 del D.P.R. n. 3/1957, quanto contenuto nella D.D. n. 1301/2018 che disponeva l'assunzione, e nel Contratto individuale di lavoro P.G. n. 107366 del 23/08/2018 n. 1441 reg.contr. stipulato e sottoscritto dalle parti;
4. di darne immediata comunicazione alla dipendente Sig.ra C.G.;
5. di prendere atto che per tutte le motivazioni riportate nella presente Determinazione nonché nelle precedenti D.D. n. 1289/2018 e 1301/2018, allo stato attuale, risultano in servizio solo 28 unità con profilo di "Collaboratore Servizi Scolastici" a differente rapporto orario, contro 32 figure richieste in chiamata pubblica al Centro per l'Impiego;
6. di stabilire che il complessivo ripiano dei 4 posti mancanti e resisi disponibili (2 posti part-time 18 ore settimanali a seguito di inidoneità allo svolgimento delle mansioni per 2 unità, accertata da parte del Medico Competente e dei relativi provvedimenti conseguenti di cui alla D.D. n. 1289 di R.U.A.D. del 21.08.2018; 1 posto a tempo pieno a seguito di mancanza di requisiti posseduti da 1 unità e dei relativi provvedimenti conseguenti di cui alla D.D. n. 1301 di R.U.A.D. del 23.08.2018; ed 1 posto a tempo pieno a seguito di mancanza di requisiti posseduti da 1 ulteriore unità di cui alla presente Determinazione), viene rinviato a successivo apposito provvedimento da adottare previa ulteriore selezione di candidati da convocare a scorrimento della graduatoria del Centro Impiego, e dando successiva comunicazione in tal senso alla Presidente della Commissione Giudicatrice, così come peraltro ipotizzato dalla Commissione stessa nella ultima seduta di chiusura del Verbale già approvato con la suddetta D.D. n. 1289 di R.U.A.D. del 21.08.2018;
7. di prendere atto che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato disposto col presente provvedimento, si verificherà una complessiva minor spesa di € 7.871,34 sul Bilancio 2018 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1301 del 23.08.2018 e precisamente:
 - quanto a € 7.871,34 quale minor spesa al capitolo 14100 del P.E.G. 2018, "Retribuzioni lorde Personale Scuole Materne Comunali", e precisamente:

- art. 1 € 6.026,84 – Retribuzione lorda
- codice funzionale missione / programma: 04.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice SIOPE: 1101

- art. 2 € 1.550,04 - Contributi a carico del Comune
- codice funzionale missione / programma: 04.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice SIOPE: 1111

- art. 2 € 294,46 - Contributi a carico del Comune (TFR)
- codice funzionale missione / programma: 04.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice SIOPE: 1113

Si attesa che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)